



COMUNE DI CHIUDUNO

Provincia di Bergamo

Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-847)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 3 del 29.04.2021

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	1
Articolo 1 - Ambito di applicazione e finalità del regolamento	1
Articolo 2 - Definizioni	1
Articolo 3 - Presupposto del canone.....	2
Articolo 4 - Soggetto obbligato	3
Articolo 5 - Soggetto attivo e funzionario responsabile.....	3
Articolo 6 – Tariffe del canone	4
TITOLO II - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO.....	4
Articolo 7 - Istanze per l’occupazione di suolo pubblico.....	4
Articolo 8 - Tipi di occupazione.....	5
Articolo 9 - Occupazioni occasionali	6
Articolo 10 - Occupazioni d’urgenza	7
Articolo 11 - Rilascio della concessione o autorizzazione	7
Articolo 12 - Titolarità della concessione e subentro.....	8
Articolo 13 – Rinnovo, proroga e rinuncia.....	9
Articolo 14 - Modifica, sospensione e revoca d’ufficio	10
Articolo 15 - Decadenza ed estinzione della concessione.....	10
Articolo 16 - Occupazioni abusive.....	11
TITOLO III - AUTORIZZAZIONI PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI	12
Articolo 17 – Tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e loro limitazioni.....	12
Articolo 18 - Istanze per installazione di mezzi ed impianti per la diffusione di messaggi pubblicitari	13
Articolo 19 - Rilascio dell’autorizzazione.....	14
Articolo 20 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni.....	15
Articolo 21 - Rinnovo, proroga e rinuncia	16
Articolo 22 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione	17
Articolo 23 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione.....	17
Articolo 24 - Rimozione della pubblicità.....	18
Articolo 25 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	18
Articolo 26 – Collocazione mezzi pubblicitari.....	18
TITOLO IV - TARIFFE DEL CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI	19
Articolo 27 - Criteri per la determinazione della tariffa e del canone per le occupazioni di suolo pubblico.....	19
Articolo 28 - Criteri per la determinazione della tariffa e del canone per le esposizioni pubblicitarie	19
Articolo 29 – Suddivisione del territorio comunale in categorie o zone	21
Articolo 30 - Determinazione delle tariffe annuali.....	21

Articolo 31 - Determinazione delle tariffe giornaliere	21
Articolo 32 - Determinazione del canone.....	22
Articolo 33 – Esenzioni dal canone.....	22
Articolo 34 - Riduzioni del canone	24
Articolo 35 – Tariffa per le occupazioni del sottosuolo	25
Articolo 36 – Canone per le occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità ...	25
TITOLO V - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE	25
Articolo 37 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante.....	25
Articolo 38 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici	26
Articolo 39 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante	26
Articolo 40 - Occupazioni a sviluppo progressivo	26
Articolo 41 - Attività Edilizia.....	27
Articolo 42 - Attività di propaganda elettorale.....	27
Articolo 43 - Aree di rispetto e riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio	27
Articolo 44 - Occupazione con elementi di arredo.....	27
Articolo 45 - Esposizione merci fuori negozio.....	28
Articolo 46 - Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere	28
Articolo 47 - Occupazioni per traslochi	28
TITOLO VI - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE	28
Articolo 48 – Insegne di esercizio.....	28
Articolo 49 - Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - “camion vela”	29
Articolo 50 - Pubblicità realizzata su carrelli dei supermercati.....	29
Articolo 51 - Freccie direzionali – preinsegne	29
Articolo 52 - Striscioni e gonfaloni.....	29
Articolo 53 - Dichiarazioni per particolari fattispecie.....	29
Articolo 54 – Adeguamento al regolamento, periodo transitorio	31
TITOLO VII - PUBBLICHE AFFISSIONI	31
Articolo 55 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni.....	31
Articolo 56 - Determinazione del canone del servizio sulle pubbliche affissioni	31
Articolo 57 - Riduzione del canone Pubbliche Affissioni.....	32
Articolo 58 - Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni.....	32
Articolo 59 - Modalità per l’espletamento del servizio delle pubbliche affissioni.....	33
Articolo 60 – Vigilanza	33
TITOLO VIII - OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI.....	34
Articolo 61 - Oggetto	34
Articolo 62 - Disposizioni generali	34
Articolo 63 - Presupposto del canone.....	34
Articolo 64 - Soggetto passivo	35

Articolo 65 – Funzionario responsabile	35
Articolo 66 – Definizioni oggettive e tipi di occupazione	35
Articolo 67 - Criteri per la determinazione della tariffa.....	37
Articolo 68 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici	37
Articolo 69 - Tariffe del canone	37
Articolo 70 - Determinazione delle tariffe annuali.....	38
Articolo 71 - Determinazione delle tariffe giornaliere	38
Articolo 72 – Determinazione del canone.....	38
Articolo 73 – Agevolazioni e maggiorazioni	39
Articolo 74 – Esenzioni dal canone.....	39
Articolo 75 - Mercati tradizionali e mercati periodici tematici	40
Articolo 76 - Occupazione per commercio itinerante	40
Articolo 77 - Modalità e termini per il pagamento del canone.....	40
Articolo 78 - Sanzioni e indennità.....	41
Articolo 79 – Rimborsi.....	41
Articolo 80 – Accertamento delle violazioni e recupero canone.....	42
TITOLO IX - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI.....	42
Articolo 81 - Modalità e termini per il pagamento del canone.....	42
Articolo 82 - Controllo dei versamenti.....	43
Articolo 83 - Interessi.....	43
Articolo 84 – Rimborsi.....	43
Articolo 85 – Accertamento delle violazioni – Riscossione coattiva.....	44
Articolo 86 - Sanzioni e indennità.....	44
TITOLO X – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE– ENTRATA IN VIGORE	45
Articolo 87 – Contenzioso.....	45
Articolo 88 – Trattamento dei dati personali.....	45
Articolo 89 – Disposizioni finali, entrata in vigore.....	45

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Chiuduno del "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e loro successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato per brevità "canone". Nel seguito del regolamento per brevità si farà riferimento ai soli commi dell'articolo 1, della legge 160/2019. Il presente regolamento disciplina altresì il servizio delle pubbliche affissioni e il relativo canone ed il canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati.

2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (CANONE NON RICOGNITORIO), limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

3. Sono fatte salve le prescrizioni previste dalle leggi e dai regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

4. Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni di spazi e aree pubbliche (per brevità "occupazioni") e le esposizioni pubblicitarie (diffusioni di messaggi pubblicitari) che, a vario titolo insistono nell'ambito del territorio del comune, e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del canone, le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza degli atti amministrativi di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinati i criteri per la determinazione delle tariffe per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie, ivi compresa quelle relative al servizio di pubbliche affissioni, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del canone e le relative riduzioni, maggiorazioni, agevolazioni o esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazioni o diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente.

5. Il canone è disciplinato dal Comune in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

6. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio, ed alle esposizioni pubblicitarie che siano visibili dalle aree stesse o dalle aree pubbliche.

7. L'applicazione del canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1 commi da 837 a 847 della Legge n. 160/2019, esclude l'applicazione del presente canone.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:

- a) "suolo pubblico" e "spazi ed aree pubbliche": i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune quali le strade, le piazze, i corsi, i portici, i parchi, i giardini ecc... nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprassuolo) e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico uso, anche mediante servitù di uso pubblico c.d. "*dicatio ad patriam*" consistente nel comportamento del proprietario che, seppur non

intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, mette volontariamente, con carattere di continuità un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un'esigenza comune ai membri di tale collettività, indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima; sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio.

b) "diffusione di messaggi pubblicitari": qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso in luoghi pubblici o aperti al pubblico - intendendosi come tali quelli comunque accessibili, sia pure nel rispetto di determinate condizioni, a chiunque si adegui al regolamento che ne disciplina l'ingresso, o che sia da tali luoghi percepibile - in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere e servizi, nonché ogni altra attività suscettibile di valutazione economica. Si intendono per tali i messaggi ad oggetto economico, aventi finalità promozionale e di miglioramento dell'immagine dell'operatore di mercato, anche per attività esercitate occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro. Si considerano rilevanti, ai fini della debenza del canone, tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata e non solo gli impianti pubblicitari come definiti dall'art. dall'art. 47 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/92 e ss.mm.ii) e dal presente regolamento.

c) "passi carrabili": fatte salve le disposizioni dell'articolo 22 del codice della strada sono considerati "passi carrabili" quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Non rientrano nella definizione di passi carrabili gli accessi "a filo" con il manto stradale, cosiddetti "a raso", comunemente realizzati con portoni o cancelli, che si aprono direttamente sulla pubblica strada, mancando di opere tali da rendere concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, salvo che non sia richiesto e rilasciato il divieto di sosta con obbligo di rimozione. Ai fini dell'eventuale applicazione del canone, la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità convenzionale di un metro lineare. Se al fine di consentire le manovre di accesso alla proprietà privata, sono stati autorizzati sistemi di protezione influenti sull'assetto stradale tramite segnaletica orizzontale evidenziando un'area di manovra, anche quest'area sarà computata ai fini del canone dovuto per l'occupazione con passo carrabile.

2. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.

Articolo 3 - Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo, salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e

servizi di qualsiasi natura; allo scopo di migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; con i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma 1, limitatamente alla superficie comune, sicché nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione dei messaggi pubblicitari, la parte di occupazione eccedente sarà comunque soggetta al canone.

3. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

4. Ai sensi del comma 818, nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

5. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo i titoli abilitativi in materia edilizia per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 4 - Soggetto obbligato

1. Ai sensi del comma 823, dell'articolo 1 della l. 160/2019, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari è tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

3. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

4. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

5. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art. 1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.

6. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

Articolo 5 - Soggetto attivo e funzionario responsabile

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune. In caso di gestione diretta del canone da parte del Comune la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla liquidazione, accertamento, riscossione e rimborso del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il Comune ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446, può affidare la gestione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione, anche coattiva, del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446.

3. Nel caso di gestione dal canone affidata a soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, le attribuzioni di cui al comma 1 relative al servizio di liquidazione, accertamento, riscossione anche coattiva e rimborso del canone, spettano al concessionario o affidatario del servizio, in conformità al contratto di affidamento del servizio di gestione del canone. In ogni caso il Comune, tramite il funzionario designato quale responsabile dell'entrata, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario del servizio e vigila sull'osservanza della relativa convenzione per l'affidamento del servizio. Restano ferme le disposizioni riguardanti i compiti e gli obblighi di ciascun ufficio, come disciplinati dalla regolamentazione comunale, in merito al procedimento di rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione per le occupazioni di suolo pubblico e per le esposizioni pubblicitarie.

4. Il controllo della regolarità amministrativa degli atti è effettuato nell'ambito del vigente sistema dei controlli interni.

Articolo 6 – Tariffe del canone

1. Il Comune approva le tariffe del canone con deliberazione della Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

2. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:

- a) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare.
- b) annua: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare ovvero abbiano durata pari o superiore ad un anno solare

TITOLO II - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 7 - Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve presentare all'ufficio comunale competente apposita domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione in marca da bollo.

2. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna diretta della richiesta al protocollo comunale.

3. La domanda di concessione per le occupazioni permanenti deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima dell'inizio della medesima.

4. La domanda di autorizzazione per le occupazioni temporanee deve essere inoltrata almeno 20 giorni prima dell'inizio della medesima.

5. La domanda di concessione o autorizzazione deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
- c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare con planimetria dell'area interessata;
- d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
- e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora per le occupazioni temporanee la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
- f) la descrizione del tipo di attività e dei mezzi con i quali si intende esercitare l'occupazione, nonché delle eventuali opere o impianti da installare;
- g) eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà ammesse nei casi e nei limiti previsti dal D.P.R. 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".

6. L'ufficio competente può richiedere ad integrazione della domanda ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria quale, a titolo esemplificativo: disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare per l'occupazione; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area da occupare. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere.

7. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.

8. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento di concessione o autorizzazione per le occupazioni d'urgenza di cui all'articolo 10 del presente regolamento.

9. In caso di modifica delle condizioni dell'occupazione effettuata sulla base di titolo già rilasciato dal Comune, la procedura da seguire è quella descritta dai commi precedenti. In caso di richiesta di rinnovo o di proroga della concessione, o dell'autorizzazione, è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti del provvedimento già rilasciato.

10. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

11. Per le occupazioni occasionali di cui all'articolo 9, in luogo del formale atto di concessione o autorizzazione trova applicazione la specifica procedura semplificata prevista in detto articolo.

Articolo 8 - Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:

- a) sono permanenti (o annuali) le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee o giornaliere, le occupazioni di durata inferiore all'anno effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.

2. Le occupazioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.

3. Per le occupazioni di carattere permanente le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 10 (dieci), salvo quanto disposto da specifiche normative legislative o regolamentari, senza pregiudizio di terzi e con facoltà da parte del Comune di imporre nuove condizioni.

4. Le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerarsi temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;
5. La concessione per l'occupazione del suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto in ogni caso fatta salva la possibilità per il Comune di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.
6. La concessione per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche riguardano:
 - a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi e altre occupazioni del soprassuolo e sottosuolo;
 - b) chioschi, edicole, distributori di carburante e simili infissi di carattere stabile;
 - c) tagli strada, manomissioni del suolo pubblico;
 - d) occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile;
 - e) passi carrai e accessi carrabili;
 - f) ponteggi, steccati e simili;
 - g) cartelli pubblicitari e simili;
 - h) aree per spettacoli viaggianti;
 - i) occupazioni di bar, ristoranti, esercizi pubblici;
 - l) occupazioni aree per finalità culturali, sportive, ricreative, politiche, sindacali, religiose ecc.
 - m) tende, tendoni ecc.
 - n) le altre occupazioni non previste ai punti precedenti, non oggetto di canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'art. 1, comma 837 e seg. Della L. n. 160/2019.
 - o) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata superiore a 4 ore;

Articolo 9 - Occupazioni occasionali

1. Si intendono per occupazioni occasionali:
 - a) le occupazioni di superfici fino a 12 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione, aventi durata non superiore a 24 ore;
 - b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico effettuate con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili o religiose;
 - c) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore effettuate con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di manutenzione edilizia (es: riparazione o manutenzione di pareti, coperture, sostituzione di infissi...);
 - d) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore effettuate per traslochi;
 - e) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore a 4 ore;
 - f) le occupazioni per l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, ecc...) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore. Il rilascio delle concessioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici per l'esercizio di mestieri girovaghi, spettacoli viaggianti e simili è effettuato nel rispetto dei criteri e modalità stabiliti dall'Ente.

2. Per le occupazioni occasionali la concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche si intende accordata a seguito di presentazione di un'apposita comunicazione (o dichiarazione), consegnata almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dell'occupazione all'ufficio comunale competente, il quale potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

Articolo 10 - Occupazioni d'urgenza

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita anche prima di avere presentato la domanda e ottenuto il formale rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione.

2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio materiale del provvedimento in sanatoria o, in caso di oggettivo impedimento, entro il terzo giorno successivo al suo rilascio. L'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 10 giorni deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni.

3. Nell'ipotesi di accertamento negativo della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, l'occupazione si considera abusiva.

Articolo 11 - Rilascio della concessione o autorizzazione

1. L'ufficio comunale competente al rilascio del provvedimento di concessione o di autorizzazione ricevuta l'istanza, o la semplice comunicazione nei casi ammessi dal presente regolamento, tramite il responsabile del procedimento avvia la procedura istruttoria.

2. Lo svolgimento dell'attività istruttoria comporta a carico del richiedente il pagamento delle spese e diritti di istruttoria da corrispondere secondo i criteri e modalità stabiliti con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

3. Al procedimento amministrativo si applicano i principi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Il responsabile del procedimento, in ogni caso, acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione di competenza o già in possesso del Comune.

5. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla alla Polizia Municipale per l'acquisizione dell'eventuale nulla osta o parere in materia di viabilità, nonché agli altri uffici comunali o altri enti competenti ove, in ragione della particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. I pareri che non siano di competenza di altri enti devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data della relativa richiesta.

6. Il responsabile del procedimento, prima del rilascio della concessione o autorizzazione, richiede il versamento di un deposito cauzionale o la prestazione di idonea garanzia tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:

- a) per le occupazioni che comportano la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) per le occupazioni da cui possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
- c) per particolari motivi e circostanze che lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

7. L'ammontare della garanzia di cui al comma precedente è stabilito dal settore competente, su richiesta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori e ai costi presunti per la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, e al danno eventuale derivante nel caso di inadempimento

alle obbligazioni assunte dal concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica del ripristino dello stato dei luoghi.

8. Non è richiesto il deposito cauzionale quando l'occupazione è connessa ad un evento, o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale gli uffici competenti abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura di tutti i danni derivanti dalla realizzazione dell'evento ivi compreso il danno derivante dalla manomissione del suolo.

9. Conclusa con esito favorevole la fase istruttoria il responsabile del procedimento acquisisce, tramite il soggetto gestore dell'entrata di cui all'articolo 5, l'importo del canone dovuto, dandone successivamente comunicazione al richiedente con l'avvertenza che l'omesso versamento comporta il mancato rilascio della concessione con addebito, in ogni caso, delle spese sostenute e dei diritti di istruttoria.

10. Costituisce causa ostativa al rilascio o al rinnovo della concessione o dell'autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per mancato pagamento di canoni pregressi afferenti l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

11. Il provvedimento di concessione, di autorizzazione, o la semplice comunicazione nei casi in cui è ammessa, rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare legittimamente inizio all'occupazione, salvo quanto previsto dall'articolo 10 per le occupazioni d'urgenza. Il provvedimento è rilasciato dopo l'avvenuto pagamento del canone e inviato telematicamente al richiedente o consegnato direttamente allo stesso presso gli uffici comunali qualora non sia operativa la procedura telematica.

12. La concessione o autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

13. Il suolo pubblico deve essere utilizzato per le finalità per cui è stata autorizzata l'occupazione, nel rispetto delle prescrizioni e condizioni previste dal provvedimento, e deve essere mantenuto in stato di ordine e decoro. Allo scadere della concessione o autorizzazione il suolo pubblico deve essere restituito libero da ogni struttura o ingombro, e nello stato originario dei luoghi.

14. Per le occupazioni effettuate con opere soggette a titolo edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.

15. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.

16. Il direttore dei lavori eseguiti in economia diretta dal Comune, nonché ogni responsabile di servizio del Comune che abbia necessità di occupare il suolo pubblico per compiti istituzionali, dovrà comunque darne preventiva comunicazione all'ufficio comunale competente al rilascio delle concessioni o autorizzazioni il quale potrà esprimere il proprio parere in merito e dettare eventuali prescrizioni. La modifica della viabilità veicolare è soggetta in ogni caso all'adozione di apposita ordinanza.

17. La copia del provvedimento di concessione o autorizzazione deve essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario affidatario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone, per i relativi adempimenti.

Articolo 12 - Titolarità della concessione e subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione, permanente o temporanea, del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione. Chi intende succedere, a qualunque titolo, nella titolarità del provvedimento, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione.

2. Il titolare del provvedimento risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi derivanti dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni e prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici occupati, nello stato originario al termine del periodo di occupazione; in mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese comprese quelle per l'eventuale custodia dei materiali e per lo smaltimento dei rifiuti, utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia eventualmente prestati;
- b) custodire il titolo comprovante la legittimità dell'occupazione per poterlo esibire a richiesta del personale addetto alle attività di vigilanza e controllo. In caso di suo smarrimento, distruzione o sottrazione deve darne immediata comunicazione al Comune che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
- d) versare il canone alle scadenze previste;
- e) di rispettare nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione le norme tecniche previste dalla normativa regolante il settore di attività esercitata;
- f) custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione;
- g) rispettare i diritti di terzi vantati nei confronti dei beni pubblici occupati;

3. Nell'ipotesi in cui il titolare del provvedimento trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività o i beni in relazione ai quali è stato rilasciato, è consentito il subentro; il subentrante è obbligato ad attivare, nel termine di 30 (trenta) giorni dal trasferimento, il procedimento per il subentro (o subingresso) nella titolarità della concessione o autorizzazione, inviando al Comune apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi del titolo.

4. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 3, l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti.

5. Il rilascio del provvedimento di subentro nella titolarità della concessione o autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione effettuata dal soggetto cedente fino al momento della cessione dell'attività. La procedura di subentro non potrà perfezionarsi fino a quando il debito non sia stato interamente saldato; tale condizione potrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle ricevute dei versamenti o verificata d'ufficio dal servizio comunale competente al rilascio.

Articolo 13 – Rinnovo, proroga e rinuncia

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazi ed aree pubbliche è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza indirizzata all'ufficio comunale competente al rilascio del provvedimento. Sono in ogni caso fatte salve le procedure di evidenza pubblica previste da specifiche normative di settore per l'individuazione del concessionario; in particolare per l'individuazione del concessionario il Comune può in ogni caso fare ricorso a procedure ad evidenza pubblica mediante bando. In tali casi il canone applicabile secondo i valori tariffari determinati dalla Giunta Comunale può costituire importo soggetto ad offerta in rialzo da parte dei concorrenti, mantenendo la natura di canone di occupazione suolo pubblico.

2. La domanda di rinnovo deve essere indirizzata al Comune con le stesse modalità previste dall'articolo 7 del regolamento ; nella domanda vanno indicati gli estremi del provvedimento che si intende rinnovare.

3. Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente ai fini dell'applicazione di eventuali coefficienti moltiplicatori della tariffa del canone riferibili alla durata dell'occupazione.
4. La proroga non è ammessa, salvo casi particolari relativi alle occupazioni per l'esercizio della attività edilizia, per forza maggiore o per motivi urgenti e imprevedibili di rilevante interesse pubblico. Generalmente la proroga non può superare la durata di 60 (sessanta) giorni.
5. L'istanza di proroga deve essere presentata prima della scadenza del termine di durata dell'occupazione. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione di eventuali coefficienti moltiplicatori della tariffa riferibili all'intera durata dell'occupazione.
6. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° trimestre compiuto (scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre) successivo alla data di cessazione della esposizione o diffusione dei messaggi pubblicitari. La comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il termine di 30 giorni dalla avvenuta cessazione.
7. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria all'occupazione di una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente concesso o autorizzato non esclude l'obbligo del versamento del canone dovuto per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo concesso, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione sia dipesa da causa di forza maggiore o che l'occupazione non abbia avuto inizio. Per le occupazioni effettuate per l'attività edilizia, in caso di rinuncia volontaria all'occupazione, è concesso il rimborso del canone versato in misura rapportata al periodo di mancata occupazione e unicamente per periodi maggiori di 10 giorni. La rinuncia unilaterale deve essere presentata al Comune in forma scritta con allegata l'eventuale documentazione che comprovi la cessata occupazione.

Articolo 14 - Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di interesse pubblico la concessione o l'autorizzazione, può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.
2. Nel caso di sospensione temporanea della concessione il concessionario ha diritto alla riduzione del canone annuo, in misura rapportata ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione, senza altri oneri o indennità a carico del Comune.
3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato in misura rapportata ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza altri oneri o indennità a carico del Comune.
4. I provvedimenti di cui al primo comma sono adottati a seguito di formale comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. I provvedimenti sono notificati al titolare della concessione o autorizzazione secondo le procedure di legge, con l'indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere.
5. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del canone rideterminato in relazione alla variazione delle condizioni dell'occupazione.

Articolo 15 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono cause di decadenza del provvedimento di concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nel provvedimento e del regolamento;
 - b) le cause di decadenza prevista dalla legge;
 - c) l'uso improprio del suolo pubblico in difformità dal provvedimento di concessione o autorizzazione;

- d) l'occupazione in misura eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
- e) il mancato versamento del canone dovuto e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti. In caso di accertamento, non costituisce causa di decadenza l'adesione ad un piano di pagamento rateale con pagamenti regolari delle rate concordate;
- f) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 60 (sessanta) giorni, per le occupazioni permanenti, e 30 (trenta) giorni, per le occupazioni temporanee. Il termine decorre dalla data di inizio occupazione stabilita nel provvedimento.

2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento invia al responsabile dell'ufficio competente una relazione dettagliata descrittiva delle violazioni accertate, con allegazione di eventuale documentazione e delle copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Se il responsabile dell'ufficio competente riconosce la necessità di dover adottare un provvedimento di decadenza, comunica al titolare della concessione le violazioni accertate assegnando un termine, non minore di dieci giorni e non superiore a venti giorni, per poter presentare osservazioni, documenti o memorie; scaduto il termine senza che il concessionario abbia provveduto ad esercitare il contraddittorio o la produzione documentale, il responsabile dell'ufficio ordina comunque la rimozione delle cause di decadenza accertate assegnando un termine perentorio per provvedere; la mancata ottemperanza nel termine assegnato comporta la decadenza dalla concessione/autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico. Il provvedimento che dichiara la decadenza è notificato al titolare della concessione o autorizzazione, con l'indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere.

4. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o la sopravvenuta incapacità giuridica, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.

Articolo 16 - Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:

- a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b) occasionali come definite dal presente regolamento e per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione, o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
- c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi provvedimenti di proroga;
- e) mantenute in essere malgrado sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza della concessione;
- f) effettuate da soggetto diverso dal concessionario, salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento;
- g) realizzate da soggetti che risultino morosi per non aver corrisposto il canone nei termini previsti. Non si considera moroso chi, in caso di accertamento, aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile dell'ufficio competente al rilascio delle concessioni o autorizzazioni, anche in virtù dei poteri conferiti all'autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata è effettuato d'ufficio.

Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.

TITOLO III - AUTORIZZAZIONI PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 17 – Tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e loro limitazioni

1. Ai fini del presente regolamento, i mezzi finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari e simili sono suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzazione:

- a) MEZZI DESTINATI ALLA PUBBLICITÀ ESTERNA;
- b) MEZZI DESTINATI ALLE COMUNICAZIONI MEDIANTE AFFISSIONI.

2. Con riferimento al comma 1 lettera a), sono autorizzabili le seguenti tipologie di impianti o mezzi pubblicitari:

a) **INSEGNE DI ESERCIZIO:** Si definisce “insegna di esercizio” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

Caratteristiche: le insegne di esercizio contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi

b) **INSEGNA PUBBLICITARIA:** scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio. Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

c) **PREINSEGNE:** Si definisce “preinsegna” la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

d) **CARTELLI PUBBLICITARI:** Si definisce “cartello pubblicitario” un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

e) **STRISCIONI, LOCANDINE, STENDARDI:** Si definisce “striscione, locandina e stendardo” l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

f) **SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI:** Si definisce “segno orizzontale reclamistico” la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

i) **IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO:** Si definisce “impianto pubblicitario di servizio” qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

h) **IMPIANTO DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA:** Si definisce “impianto di pubblicità o propaganda” qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

i) Di seguito nel presente regolamento le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati, per brevità, con il termine “altri mezzi pubblicitari”.

Articolo 18 - Istanze per installazione di mezzi ed impianti per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. L’installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta alla preventiva autorizzazione o nulla osta dell’Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.

2. L’installazione di mezzi ed impianti pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all’interno dei locali, purché visibile dall’esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda al Comune, nel rispetto della disciplina dell’imposta di bollo, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica deve essere resa disponibile presso l’ufficio comunale competente al rilascio dell’autorizzazione e sul sito internet istituzionale del Comune.

3. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell’ente.

4. Le caratteristiche e le dimensioni delle diverse tipologie di impianti o mezzi pubblicitari devono essere conformi alle disposizioni recate dal D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).gr

5. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari è consentito in conformità alle disposizioni e limitazioni recate dal D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

6. La pubblicità sui veicoli è disciplinata dall’articolo 57 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

7. Gli impianti a messaggio variabile sono soggetti alle limitazioni previste dalla legge.

8. La pubblicità nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio è disciplinata dall'articolo 52 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

9. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'articolo 55 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

10. I messaggi pubblicitari non devono avere contenuto ed immagini lesive del decoro e della morale.

11. Il procedimento di rilascio dell'autorizzazione è regolato dal piano generale degli impianti. In assenza di specifica disciplina recata dal piano generale degli impianti la domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A.; la domanda di autorizzazione all'installazione e posizionamento deve contenere:

a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;

b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;

c) l'indicazione dell'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre, nonché la descrizione dell'impianto o mezzo pubblicitario;

d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta;

e) il tipo di messaggio oggetto di diffusione pubblicitaria;

12. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'ufficio comunale competente, in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

13. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.

Articolo 19 - Rilascio dell'autorizzazione

1. Le diffusioni dei messaggi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.

b) sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.

2. L'ufficio comunale competente al rilascio del provvedimento di autorizzazione per l'installazione dei mezzi e impianti per la esposizione e diffusione dei messaggi pubblicitari ricevuta l'istanza, o la semplice comunicazione nei casi ammessi dal presente regolamento, tramite il responsabile del procedimento avvia la procedura istruttoria.

3. Lo svolgimento dell'attività istruttoria comporta a carico del richiedente il pagamento delle spese e diritti di istruttoria da corrispondere secondo i criteri e modalità stabiliti con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

4. Al procedimento amministrativo si applicano i principi della legge 7 agosto 1990, n. 241/1990.
5. Il responsabile del procedimento acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione di competenza o già in possesso del Comune.
6. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nulla osta relativamente alla viabilità e agli altri uffici amministrativi dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri. I pareri che non siano di competenza di altri enti devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data della relativa richiesta.
7. Il termine ordinario per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorre procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa da parte del richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.
8. Conclusa con esito favorevole la fase istruttoria il responsabile del procedimento acquisisce, tramite il soggetto gestore dell'entrata di cui all'articolo 5, l'importo del canone dovuto, dandone successivamente comunicazione al richiedente, con l'avvertenza che l'omesso versamento comporta il mancato rilascio dell'autorizzazione con addebito, in ogni caso, delle spese sostenute e dei diritti di istruttoria.
9. Le autorizzazioni sono rilasciate dopo l'avvenuto pagamento del canone e inviate telematicamente al richiedente o consegnate direttamente allo stesso, presso gli uffici comunali, qualora non sia operativa la procedura telematica. Copia del provvedimento è trasmesso al soggetto gestore dell'entrata per gli adempimenti di competenza.
10. Nel caso sia prevista la semplice comunicazione, in conformità al presente regolamento, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento rende legittima l'esposizione e la diffusione pubblicitaria.
11. Su richiesta degli addetti alle attività di vigilanza e controllo l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
12. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
13. Costituisce causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.
14. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 20 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione di spazi e aree pubbliche, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare dell'autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione, ed è responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:
 - a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 90 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;

- b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- f) provvedere alla rimozione, a propria cura e spese, di cartelli e degli altri mezzi pubblicitari installati e delle loro strutture di sostegno, in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione;
- g) di esibire l'autorizzazione a richiesta del personale addetto ai controlli e alla vigilanza. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il titolare della autorizzazione deve darne immediata comunicazione al Comune che provvederà a rilasciare un duplicato con spese a carico dell'interessato;
- h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'installazione di mezzi ed impianti pubblicitari o dell'esposizione pubblicitaria;
- i) versare il canone alle scadenze previste.

3. Nell'ipotesi in cui il titolare dell'autorizzazione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività o i beni in relazione alla quale è stata rilasciata, è consentito il subentro; il subentrante è obbligato ad attivare, nel termine di trenta giorni dal trasferimento, il procedimento per il subentro (o subingresso) nella titolarità dell'autorizzazione, inviando al Comune apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza previsti dall'articolo 18 e gli estremi dell'autorizzazione da volturare.

4. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 3, l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti.

5. Il rilascio del provvedimento di subentro nella titolarità dell'autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi effettuati dal soggetto cedente fino al momento della cessione dell'attività. La procedura di subentro non potrà perfezionarsi fino a quando il debito non sia stato interamente saldato; tale condizione potrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle ricevute dei versamenti o verificata d'ufficio dal servizio comunale competente.

6. Il subentro nell'autorizzazione non dà luogo a rimborso dei canoni dovuti versati dal cedente ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto a qualsiasi titolo, in ragione dell'autorizzazione.

7. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco delle autorizzazioni da volturare.

Articolo 21 - Rinnovo, proroga e rinuncia

1. Le autorizzazioni hanno validità e sono rinnovabili secondo quanto previsto nell'atto di autorizzazione. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione è automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. In ogni caso il rinnovo dell'autorizzazione è consentito unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni legislative.

2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.

3. In caso di rinuncia volontaria all'esposizione o diffusione dei messaggi pubblicitari a carattere permanente, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° trimestre compiuto (scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre) successivo alla data di cessazione della esposizione o diffusione

dei messaggi pubblicitari. La comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il termine di 30 giorni dalla avvenuta cessazione.

4. La rinuncia volontaria all'esposizione o diffusione dei messaggi pubblicitari a carattere temporaneo non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o per l'intero periodo di tempo autorizzato.

Articolo 22 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve rideterminare l'ammontare del canone dovuto, in relazione alla variazione delle caratteristiche del mezzo e del messaggio pubblicitario.

2. Nel caso di sospensione temporanea dell'autorizzazione il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.

3. Nel caso di revoca dell'autorizzazione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il titolare dell'autorizzazione, a decorrere dalla cessazione di fatto dalla diffusione del messaggio pubblicitario, ha diritto alla restituzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata diffusione pubblicitaria.

4. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere il mezzo o impianto pubblicitario entro la data precisata nel provvedimento di revoca. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino del suolo pubblico. Ove l'interessato non provveda nei termini stabiliti, l'impianto o mezzo pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato dei luoghi.

5. I provvedimenti di cui al primo comma sono adottati a seguito di formale comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. I provvedimenti sono notificati al titolare dell'autorizzazione secondo le procedure di legge, con l'indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere.

Articolo 23 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione e delle disposizioni del presente regolamento;
- b) l'uso improprio del mezzo o impianto pubblicitario autorizzato;
- c) il mancato versamento del canone dovuto e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti. In caso di accertamento, non costituisce causa di decadenza l'adesione ad un piano di pagamento rateale con pagamenti regolari delle rate concordate;
- d) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni dal rilascio ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità autorizzata;

2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento invia al responsabile dell'ufficio competente una relazione dettagliata descrittiva delle violazioni accertate a carico del titolare dell'autorizzazione, con allegazione di eventuale documentazione e delle copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Se il responsabile dell'ufficio competente riconosce la necessità di dover adottare un provvedimento di decadenza, comunica al titolare dell'autorizzazione le violazioni accertate a suo carico assegnandogli un termine, non minore di dieci giorni e non superiore a venti giorni, per poter presentare giustificazioni, documenti o memorie. Trascorso il predetto termine senza avere esercitato il contraddittorio o la produzione di documenti e memorie, il responsabile dell'ufficio ordina la rimozione delle cause di decadenza accertate, assegnando un termine perentorio per provvedere; la mancata ottemperanza nel termine assegnato comporta automaticamente la decadenza

dell'autorizzazione. Il provvedimento che dichiara la decadenza è notificato al titolare dell'autorizzazione, con l'indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere.

3. Sono cause di estinzione dell'autorizzazione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

Articolo 24 - Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della diffusione dei messaggi pubblicitari, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano l'obbligo di rimozione integrale dell'impianto o mezzo pubblicitario entro il termine di 60 giorni, ovvero entro il termine diverso stabilito nel provvedimento adottato dal Comune, nonché l'obbligo di ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di cessazione.

Articolo 25 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità effettuate senza la prescritta autorizzazione, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dal provvedimento di autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione degli impianti, nonché le affissioni eseguite fuori dagli impianti o spazi appositamente destinati dal Comune.

2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.

3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione emesso dal Comune; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può autorizzare in conformità al regolamento la prosecuzione della diffusione o esposizione pubblicitaria abusiva a condizione che siano stati pagati il canone, le sanzioni e le indennità previste dall'articolo 65.

Articolo 26 – Collocazione mezzi pubblicitari

2. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).

TITOLO IV - TARIFFE DEL CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 27 - Criteri per la determinazione della tariffa e del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160/2019.
2. La graduazione della tariffa standard per la determinazione del canone è effettuata con delibera di Giunta Comunale sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) finalità dell'occupazione;
 - e) eventuali coefficienti di valutazione economica dell'area occupata, in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico e ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia della stessa, nonché in relazione alla tipologia di attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione e alle modalità dell'occupazione.
3. I coefficienti di valutazione economica (moltiplicatori) di cui al comma 2, lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.
5. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.
6. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
7. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.
8. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

Articolo 28 - Criteri per la determinazione della tariffa e del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione della tariffa standard per la determinazione del canone è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;

d) valore economico dell'area di ubicazione del mezzo pubblicitario, in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa, nonché in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.

3. I coefficienti di valutazione economica di cui al comma 2, lettera d) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di esposizione o diffusione pubblicitaria sono stabiliti ed approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

4. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla zona di appartenenza, alla tipologia di esposizione, applicando alla tariffa standard i coefficienti di valutazione (moltiplicatori) come previsto dalla delibera di approvazione delle tariffe.

5. Per l'esposizione (o diffusione) pubblicitaria effettuata in forma luminosa, o illuminata, la tariffa del canone dovuto in relazione alla tipologia di esposizione ed alla zona di ubicazione (o diffusione) è determinata in misura maggiorata in base ai coefficienti di valutazione (o moltiplicatori) indicati nella delibera di determinazione delle tariffe.

6. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato superiore; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.

7. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti soggetti diversi, collocati su un unico mezzo di supporto.

8. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.

9. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

10. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.

11. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

12. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.

13. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

14. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

15. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

16. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

17. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

Articolo 29 – Suddivisione del territorio comunale in categorie o zone

1. Per la determinazione del canone il territorio comunale è suddiviso in categorie (o zone). Ad ognuna delle categorie è assegnata una diversa tariffa o un coefficiente che tiene conto della sua importanza desunta dal contesto urbanistico-edilizio, della presenza in zona dei pubblici servizi, nonché della particolare accessibilità attraverso i mezzi di trasporto pubblico, del flusso turistico, delle iniziative commerciali e della densità di traffico pedonale e veicolare, tenuto conto anche dell'utilizzazione che ne ritrae il singolo dall'uso esclusivo o speciale dei beni pubblici.

2. Per l'occupazione di cui al Titolo II del presente regolamento, il territorio del Comune è diviso in 2 categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche vigente.

3. Per le esposizioni pubblicitarie di cui al Titolo III del presente regolamento, il territorio comunale è suddiviso in un'unica zona.

4. Nel caso in cui l'occupazione insista su spazi pubblici di diverse zone, si applica la tariffa corrispondente alla maggior frazione occupata.

Articolo 30 - Determinazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, al loro valore economico nonché al sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati valutato in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano, con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.

2. La tariffa standard annua di riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata, per ciascuna delle categorie stradali, su base annuale e per unità di superficie dell'occupazione, o dell'esposizione pubblicitaria, espressa in metri quadrati o lineari.

3. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

4. Il mancato aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 31 - Determinazione delle tariffe giornaliere

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, al loro valore economico nonché al sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati valutato in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano, con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.

2. La tariffa standard giornaliera di riferimento è quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata, per ciascuna delle categorie stradali, su base giornaliera e per unità di superficie dell'occupazione, o dell'esposizione pubblicitaria, espressa in metri quadrati o lineari.

3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
4. Il mancato aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 32 - Determinazione del canone

1. Per le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari a carattere permanente, il canone è dovuto quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per il quale si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria. L'importo del canone è determinato moltiplicando la tariffa ordinaria (o standard) annuale, determinata ai sensi dall'articolo 30, per il numero dei metri quadrati o lineari dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria; all'importo così determinato si applicano le riduzioni o maggiorazioni previste dal regolamento.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, l'importo del canone è determinato moltiplicando la tariffa ordinaria (o standard) giornaliera, determinata ai sensi dell'articolo 31, per il numero dei metri quadrati o lineari e per il numero dei giorni dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria; all'importo così determinato si applicano le riduzioni o maggiorazioni previste dal regolamento.
4. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.
5. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
6. Per le occupazioni esercitate con cavedi, intercapedini e simili manufatti situati in adiacenza ai piani interrati degli immobili, nell'ipotesi che siano sovrastati da griglie metalliche poste a livello del marciapiede o del piano stradale, il canone è dovuto sia per l'occupazione del suolo esercitata con dette griglie metalliche che per l'occupazione della parte di sottosuolo eccedente la proiezione delle griglie.
7. Il canone può essere maggiorato fino ad un massimo del 25% a titolo di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, non già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

Articolo 33 – Esenzioni dal canone

1. Sono esenti dal canone, ai sensi del comma 833:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
 - i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 - m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
 - o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
 - p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.
2. Oltre alle esenzioni specificatamente previste dall'articolo 1, comma 833, della legge 160/2019, sono esenti dal canone ai sensi del comma 821 lettera f):
- a) i passi carrabili, le rampe e simili;
 - b) le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate in occasione di manifestazioni culturali, sportive o ricreative, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici e realizzata con il patrocinio del Comune;

- c) le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi carattere temporaneo e prive di rilevanza economica, effettuate per finalità politiche;
- d) le occupazioni occasionali di cui all'articolo 9 del presente regolamento;
- e) le ulteriori esenzioni stabilite dalla legislazione tempo per tempo vigente;
- f) le occupazioni con contenitori per la raccolta "porta a porta" dei rifiuti e per le attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti;
- g) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci, per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
- h) le occupazioni determinate dalla sosta o dal parcheggio di autoveicoli o mezzi di trasporto in genere, fatta salva l'applicazione della specifica disciplina prevista per i parcheggi a pagamento;
- i) le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza; le aste delle bandiere;
- l) i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini;

Articolo 34 - Riduzioni del canone

1. Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni del canone:

Per la diffusione di messaggi pubblicitari la tariffa è ridotta alla metà per le seguenti fattispecie:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Per l'occupazione di aree a carattere permanente ai sensi del presente regolamento:

- a) le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggianti, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq;
- b) per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte fino ad un terzo;
- c) la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento;

Per l'occupazione di aree a carattere temporaneo ai sensi del presente regolamento:

- a) per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta fino ad un terzo;
- b) per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza, in ogni caso le tariffe non possono essere superiori al 30 per cento della tariffa ordinaria;
- c) Le tariffe sono ridotta al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;

- d) Sono ridotte rispettivamente dell'80 per cento e del 50 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse
- e) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;
- f) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;
- g) Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotta del 50 per cento, se in seconda categoria e tariffe ordinarie se in prima categoria.

2. Nel caso ad una singola fattispecie di occupazione risultino applicabili più ipotesi di riduzione di cui al comma 1, queste operano cumulativamente in concorso tra di loro.

Articolo 35 – Tariffa per le occupazioni del sottosuolo

1. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa di cui all'articolo 1, comma 826 della legge 160/20197, è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

2. Il canone per le occupazioni a carattere permanente del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, diverse da quelle indicate dall'articolo 1, comma 831, della legge 160/2019, è determinato in base alle tariffe stabilite con delibera di determinazione delle tariffe adotta dalla Giunta Comunale.

Articolo 36 – Canone per le occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria stabilita dall'articolo 1, comma 831, della legge 160/2019 e s.m.i.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero secondo le modalità previste dall'articolo 61, comma 6 del presente regolamento.

TITOLO V - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 37 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole

colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

Articolo 38 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

2. Le infrastrutture di ricarica devono essere accessibili a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.

Articolo 39 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. Ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 337, Sono considerati «spettacoli viaggianti» le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile. A titolo esemplificativo si considerano spettacoli viaggianti:

- a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
- b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
- c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
- d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
- e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
- f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature;
- g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.

2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e il rilascio della relativa concessione per l'occupazione di aree e spazi pubblici è effettuato nel rispetto dei criteri e modalità stabiliti dai relativi regolamenti comunali.

3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

Articolo 40 - Occupazioni a sviluppo progressivo

1. È consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione

recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera.

Articolo 41 - Attività Edilizia

1. Per le occupazioni di suolo pubblico effettuati nell'ambito dell'attività edilizia con ponteggi, scavi, steccati e simili, la tariffa del canone è sempre quella giornaliera anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni.
2. Per le occupazioni di suolo relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato soggetto al canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione.
3. Nel caso di occupazioni temporanee relative a cantieri stradali, per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione ecc.).

Articolo 42 - Attività di propaganda elettorale

1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi durante il periodo di propaganda elettorale, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

Articolo 43 - Aree di rispetto e riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio

1. Per un uso correlato all'attività commerciale esercitata in via prevalente, possono essere riservate aree del sedime stradale ad alberghi, ristoranti, autosaloni, officine di riparazione e autoscuole ed esercizi commerciali.
2. La concessione per l'occupazione non potrà avere durata superiore ad un anno e può essere rilasciata per un'area o spazio immediatamente antistante l'esercizio commerciale. L'area deve essere opportunamente segnalata e identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nel provvedimento di concessione.
3. La concessione è rinnovabile tacitamente, di anno in anno, salvo disdetta da parte del Comune da comunicare al concessionario almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.
4. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

Articolo 44 - Occupazione con elementi di arredo

1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, esercitate in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che questi non rechino pregiudizio alla circolazione pedonale e che i concessionari si obblighino a mantenere in perfetto stato gli elementi collocati.
2. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità e la durata dell'occupazione.
3. Il rilascio delle concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di viabilità, decoro urbano e polizia urbana.

Articolo 45 - Esposizione merci fuori negozio

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via, o su aree pubbliche in genere, può essere rilasciata la concessione per l'occupazione del suolo pubblico per esporre le proprie merci, a condizione che l'occupazione non sporga per oltre metri 1,00 dal filo del fabbricato e abbia una ampiezza ricompresa nel fronte dell'attività prospettante la pubblica via. Deve essere in ogni caso garantita l'agevole circolazione pedonale sui tratti di marciapiede occupati.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
3. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura giornaliero dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura serale dell'esercizio.

Articolo 46 - Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso delle vetrine dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi o dei porticati è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di decoro urbano il Comune può ordinare la rimozione o sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato di manutenzione.
2. In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del regolamento edilizio e dei regolamenti comunali specifici.
3. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.
4. Lo spazio occupato, se soggetto al canone, viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

Articolo 47 - Occupazioni per traslochi

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione esercita con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
2. Chiunque in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte del suolo pubblico deve presentare istanza almeno cinque giorni prima all'ufficio comunale competente con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione. E' fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 9 del presente regolamento per le occupazioni di carattere occasionale.
3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima al servizio competente.
4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.
5. Lo spazio occupato se soggetto al canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione.

TITOLO VI - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE

Articolo 48 – Insegne di esercizio

1. Ai fini della loro classificazione, si considerano “insegne d'esercizio” le scritte, comprese quelle su tende, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede o nelle pertinenze accessorie della stessa che contengano il

nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione.

2. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati, come stabilito dall'articolo 33 del regolamento.

Articolo 49 - Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - "camion vela"

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.

2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzativa prevista per gli impianti fissi.

3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal vigente Codice della Strada.

Articolo 50 - Pubblicità realizzata su carrelli dei supermercati

1. La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria.

Articolo 51 - Freccie direzionali – preinsegne

1. Le preinsegne o freccie direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.

2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse, collocati su un unico pannello, il canone deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

3. Le preinsegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

Articolo 52 - Striscioni e gonfaloni

1. L'esposizione di striscioni e gonfaloni recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni autorizzate dal Comune.

Articolo 53 - Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita comunicazione/dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi, visibili dall'esterno, è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.
3. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.
4. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo
5. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente all'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.
6. I cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a mezzo metro quadrato (0,50 mq), non sono soggetti al canone e alla presentazione della comunicazione o dichiarazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq (1 mq) è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.
7. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appostiti moduli predisposti dal Comune e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente regolamento.
8. Per le occupazioni relative ai servizi di pubblica utilità, servizi a rete, è prevista la presentazione della dichiarazione annuale, entro il 30 aprile di ogni anno, da effettuarsi da parte dei soggetti passivi ai sensi dell'articolo 1, comma 831, della legge 160/2019, e s.m.i..
9. Per tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del Codice della Strada (d. lgs. 30/04/1992, n. 285, d. lgs 10/09/1993, n. 360) e al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (d.p.r. 16/12/1992, n. 495) e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa, è prevista una comunicazione da presentare al Comune prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari
10. Il soggetto passivo, prima di iniziare la pubblicità (o diffusione pubblicitaria), è tenuto a presentare al Comune l'apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
11. Nel caso il Comune ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446, abbia affidato la gestione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, la dichiarazione deve essere presentata direttamente al soggetto affidatario, su apposito modello messo a disposizione dallo stesso affidatario, il quale ne rilascia ricevuta. La dichiarazione può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta prima dell'inizio della diffusione del messaggio pubblicitario.
12. In caso di variazione che comporti modificazioni della base imponibile (superficie, durata, tipo di diffusione pubblicitaria) con conseguente variazione dell'importo del canone dovuto, deve essere presentata apposita dichiarazione di variazione per il calcolo del conguaglio.

13. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi. La diffusione pubblicitaria si intende autorizzata con il pagamento del canone effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

14. In ogni caso la richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o all'esposizione pubblicitaria equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

Articolo 54 – Adeguamento al regolamento, periodo transitorio

1. Le concessioni e le autorizzazioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della legge 160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento. I mezzi pubblicitari e le occupazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, anche se in contrasto con esso, potranno essere mantenuti in opera fino alla scadenza dell'autorizzazione o concessione. L'adeguamento alle norme del presente regolamento dovrà comunque essere effettuato anche prima della scadenza, in caso di richiesta da parte dell'utente di modifica dell'autorizzazione o concessione, o in caso di motivata richiesta da parte del Comune per preminenti interessi pubblici.

2. A seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento il soggetto gestore dell'entrata provvede alla rideterminazione dei canoni dovuti in riferimento alle autorizzazioni e concessioni esistenti, o alle dichiarazioni già presentate, ferma restando la facoltà per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta o rinuncia alla concessione o autorizzazione.

3. Nel caso di gestione dal canone affidata a soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, la rideterminazione del canone è esercitata dal soggetto affidatario del servizio in conformità al contratto di affidamento del servizio di gestione del canone. La rideterminazione del canone in ogni caso ha effetto dall'entrata in vigore del presente regolamento.

TITOLO VII - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 55 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni, gestito a cura del Comune o del soggetto affidatario del servizio, è inteso a garantire specificatamente l'affissione, tramite appositi impianti, di manifesti da qualunque materiale costituiti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche. Il servizio assicura la parità di condizioni di fruizione da parte degli interessati, tariffe accessibili e il rispetto dell'ordine ed il decoro urbano.

2. La quantità degli impianti destinati alle pubbliche affissioni, compatibili con le esigenze di salvaguardia dell'arredo urbano e del mantenimento all'uso esclusivo dei cittadini degli spazi pubblici, è determinata con apposita delibera della Giunta Comunale.

3. Fino alla determinazione cui al comma 2 la quantità complessiva degli impianti destinati dal Comune al servizio delle pubbliche affissioni è quella in essere alla data di approvazione del presente regolamento.

4. Il Comune provvede alla esecuzione del servizio direttamente o tramite il soggetto affidatario della gestione del servizio iscritto all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446.

Articolo 56 - Determinazione del canone del servizio sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone in base alla tariffa di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con

la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 è pari alla tariffa standard giornaliera di cui al comma 827 della Legge 160/2019 eventualmente moltiplicata per i coefficienti moltiplicatori individuati per le diverse tipologie di affissioni se previsto dalla delibera di approvazione delle tariffe.

3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70 x 100 e relativi multipli.

4. Per le pubbliche affissioni il versamento del canone deve essere effettuato contestualmente alla richiesta di prestazione del relativo servizio. Il versamento del canone è effettuato direttamente al Comune secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 835, della legge 160/2019, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

5. Si applicano le disposizioni del titolo VIII, in quanto compatibili.

Articolo 57 - Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo 58;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

2. Per l'applicazione della riduzione di cui alle lettere "b" e "c" del comma 1, il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile al soggetto richiedente o all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

Articolo 58 - Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum o di elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 59 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una richiesta presentata attraverso un apposito modulo e con le modalità indicate dal gestore del servizio.
2. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta e dal pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
8. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
9. Il Comune, o il soggetto affidatario del servizio, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
10. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere può essere prevista una tariffa specifica per l'urgenza dell'affissione.

Articolo 60 – Vigilanza

1. Il gestore del servizio, oltre alla Polizia Locale in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, compete al gestore un'indennità e una sanzione nella misura stabilita dall'articolo 65 del presente regolamento
3. Il materiale abusivo defisso verrà distrutto.

TITOLO VIII - OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI

Articolo 61 - Oggetto

1. Il presente titolo, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, previsto dalla legge n. 160/2019 ai commi da 837 a 847, denominato «canone», che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della legge 160/2019 i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. L'applicazione del canone esclude il prelievo previsto a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'articolo 1 commi da 816 a 836 della Legge n. 160/2019.
4. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
5. Sono assoggettati alla disciplina del presente regolamento, oltre ai posteggi individuati nelle aree mercatali, anche i posteggi isolati, i mercati annuali, stagionali, tematici, le fiere e le sagre, i posteggi individuati negli atti istitutivi dei mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, il commercio su aree pubbliche in genere, anche in forma itinerante ove consentito.

Articolo 62 - Disposizioni generali

Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda soggetta ad imposta di bollo, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.

La presentazione delle domande deve essere effettuata:

- per le imprese tramite il portale SUAP.
- per i privati mediante modello predisposto dall'ufficio titolare del provvedimento.

2. Fatte salve le specifiche ipotesi di esenzione, le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono soggette al pagamento del canone. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 63 - Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Sono soggetti al canone, oltre alle occupazioni delle aree destinate a mercati di cui al comma 1, anche i posteggi isolati, i mercati annuali, stagionali, tematici, le fiere e le sagre, i posteggi individuati negli atti istitutivi dei mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, il commercio su aree pubbliche in genere, anche in forma itinerante ove consentito.

Articolo 64 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 65 – Funzionario responsabile

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune. In caso di gestione diretta del canone da parte del Comune la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla liquidazione, accertamento, riscossione e rimborso del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446, può affidare la gestione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446.
3. Nel caso di gestione dal canone affidata ai sensi del comma 2 a soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, le attribuzioni di cui al comma 1 relative al servizio di liquidazione, accertamento, riscossione anche coattiva e rimborso del canone, spettano al concessionario o affidatario del servizio, in conformità al contratto di affidamento del servizio di gestione del canone. In ogni caso il Comune, tramite il funzionario designato quale responsabile dell'entrata, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario del servizio e vigila sull'osservanza della relativa convenzione per l'affidamento del servizio. Restano ferme le disposizioni riguardanti i compiti e gli obblighi di ciascun ufficio, come disciplinati dalla regolamentazione comunale, in merito al procedimento di rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione per le occupazioni di suolo pubblico e per le esposizioni pubblicitarie.
4. Il controllo della regolarità amministrativa degli atti è effettuato nell'ambito del vigente sistema dei controlli interni.

Articolo 66 – Definizioni oggettive e tipi di occupazione

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento:
 - a) per "suolo pubblico" e "spazi ed aree pubbliche", si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del comune quali le strade, le piazze, i corsi, i portici, i parchi, i giardini ecc. nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprasuolo) e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico uso, anche mediante servitù di uso pubblico c.d. "*dicatio ad patriam*" consistente nel comportamento del proprietario che, seppur non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, mette volontariamente, con carattere di continuità un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un'esigenza comune ai membri di tale collettività, indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima; sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio;
 - b) per "area destinata a mercato", si intende "*l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi*" (L.R. 6/2010, art. 16, comma 2, lettera d);
 - c) per "mercato settimanale", si intende l'area soggetta alla disciplina recata dal Regolamento per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 14.10.2015.

d) per “occupazione di suolo pubblico per l’esercizio del commercio”, si intende qualsiasi occupazione, realizzata per effetto di concessione o di assegnazione giornaliera di posteggio, per l’utilizzo, mediante il posizionamento di strutture di vendita mobili, di spazi individuati sulle aree destinate al mercato settimanale, o destinate a mercati annuali, periodici, stagionali, fiere e sagre, posteggi isolati per l’esercizio del commercio itinerante sul territorio comunale, che comportino l’esclusione totale, o parziale, dal godimento dello spazio medesimo da parte della collettività;

e) per “fiera”, si intende *“la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre”* (L.R. 6/2010, art. 16, comma 2, lettera f.);

f) per “sagra”, si intende *“ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all’aggregazione comunitaria in cui sia presente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre”* (L.R. 6/2010, art. 16, comma 2, lettera g);

g) si definisce “occupazione abusiva” quella:

- 1) realizzata senza la concessione (o autorizzazione comunale) o con destinazione diversa da quella prevista in concessione;
- 2) eccedente lo spazio concesso (o autorizzato) e limitatamente alla sola parte eccedente;
- 3) che si protrae oltre in termine stabilito dalla concessione comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;
- 4) mantenuta in opera malgrado sia intervenuta l’estinzione, la decadenza o la revoca della concessione;
- 5) attuata o mantenuta in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata, dall’autorità competente, la sospensione delle attività cui l’occupazione è correlata;
- 6) realizzata da operatori economici che risultano morosi per non aver corrisposto il canone nei termini previsti dal presente regolamento e indicati nella concessione; non si considera moroso chi, in caso di accertamento, aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate;
- 7) effettuata da persona diversa dal concessionario o titolare dell’autorizzazione, salvo il sub ingresso.

2. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche destinate a mercato o al commercio in genere, mediante il posizionamento di strutture di vendita mobili, ovvero realizzate in strutture attrezzate possono essere:

- a) su posteggi individuati nel “Regolamento per l’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche” a seguito del rilascio di un atto di concessione avente durata pluriennale;
- b) su posteggi individuati nel “Regolamento per l’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche” per effetto di assegnazione giornaliera di posteggio;
- c) su posteggi isolati individuati a completamento delle forme mercatali, a seguito del rilascio di un atto di concessione avente durata pluriennale;
- d) su posteggi isolati individuati a completamento delle forme mercatali, a seguito del rilascio di atto di concessione con scadenza non superiore all’anno;
- e) su posteggi individuati negli atti istitutivi dei mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli autorizzati ai sensi del D.Lgs n. 228/2001 e s.m.i. e dei mercati periodici tematici.
- f) su posteggi isolati dislocati su territorio comunale per le occupazioni occasionali a carattere temporaneo, giornaliero o itinerante.

3. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:

- a) sono permanenti (o annuali), le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee o giornaliere, le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e, se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.

Articolo 67 - Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.

2. La graduazione della tariffa standard è effettuata con deliberazione della Giunta Comunale sulla scorta degli elementi di seguito indicati.

- a) classificazione delle strade;
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
- c) durata dell'occupazione;
- d) eventuali coefficienti di valutazione economica dell'area occupata in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico e ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia della stessa, nonché in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.

3. I coefficienti di valutazione economica di cui al comma 2, lettera d) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

4. I coefficienti di valutazione moltiplicatori della tariffa, applicabili ad una singola fattispecie di occupazione, sono cumulabili e quindi operano in concorso come prodotto di coefficienti.

5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 68 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche sono determinati con deliberazione della Giunta Comune. Fino all'adozione della relativa deliberazione di Giunta, resta il vigore la classificazione in categorie prevista dalla normativa attuale.

3. Per le finalità del presente regolamento si intende per "centro abitato" il territorio ricadente all'interno della perimetrazione individuata con deliberazione della Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in vigore al momento della presentazione dell'istanza di occupazione di spazi e aree pubbliche.

Articolo 69 - Tariffe del canone

1. Il Comune approva le tariffe del canone con deliberazione della Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°

gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

2. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:

- a) giornaliera: per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;
- b) annua: per i titolari di posteggio fisso indipendentemente dalle giornate occupate.

Articolo 70 - Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa standard annua di riferimento, nel caso in cui l'occupazione abbia durata pari o superiore ad un anno solare, è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie stradali di cui all'articolo 9, su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati, applicando i relativi coefficienti di adattamento secondo quanto disposto dalla delibera di approvazione delle tariffe.

Articolo 71 - Determinazione delle tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera di riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie stradali di cui all'articolo 9, su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati, secondo quanto disposto dalla delibera di approvazione delle tariffe.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 72 – Determinazione del canone

1. Le occupazioni di carattere permanente sono assoggettate al canone annuo indipendentemente dalla data di inizio delle stesse. Per il primo anno di occupazione l'importo del canone è rapportato ai mesi di effettiva occupazione; il mese nel quale l'occupazione è di durata maggiore di 15 giorni si computa per intero.

2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per le occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.

3. Le tariffe si applicano in ragione della superficie occupata e della durata dell'occupazione.

4. Per le occupazioni, ancorché effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente durata pluriennale, realizzate su aree che al termine dell'attività di vendita vengono restituite all'uso comune e per le occupazioni temporanee, il canone dovuto è commisurato a giorni.

5. Per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, il canone è dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.

6. Nel caso di occupazione di soprassuolo, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione.

7. Per le occupazioni effettuate nel mercato settimanale le ore di effettivo utilizzo si intendono comprensive del tempo necessario alle operazioni di installazione e rimozione dei banchi e attrezzature stabilito in via forfetaria pari ad 1 ora di disponibilità del suolo per un totale di 6 ore (dalle 7,30 alle 13,30).

8. Per le occupazioni realizzate dagli spuntisti nel mercato settimanale il canone è stabilito con Delibera di Giunta Comunale con cui si approvano le tariffe.

Articolo 73 – Agevolazioni e maggiorazioni

Sono previste le seguenti riduzioni del canone:

Per l'occupazione di aree a carattere permanente ai sensi del presente regolamento:

- a) le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq;
- b) per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte fino ad un terzo;
- c) la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento;

Per l'occupazione di aree a carattere temporaneo ai sensi del presente regolamento:

- a) per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta fino ad un terzo;
- b) per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza, in ogni caso le tariffe non possono essere superiori al 30 per cento della tariffa ordinaria;
- c) Le tariffe sono ridotta al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- d) Sono ridotte rispettivamente dell'80 per cento e del 50 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse
- e) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;
- f) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;
- g) Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotta del 50 per cento, se in seconda categoria e tariffe ordinarie se in prima categoria.

2. Nel caso ad una singola fattispecie di occupazione risultino applicabili più ipotesi di riduzione di cui al comma 1, queste operano cumulativamente in concorso tra di loro.

3. Possono essere previste delle maggiorazioni per l'utilizzo della corrente elettrica da parte degli operatori del commercio su aree pubbliche, sia titolari di posteggio che spuntisti.

Dette maggiorazioni possono essere sia puntuali che a forfait nonché diversificate per categorie omogenee.

Le maggiorazioni sono determinate con delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe.

Articolo 74 – Esenzioni dal canone

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- b) le occupazioni temporanee o occasionali effettuate da associazioni o comitati locali, per lo svolgimento di attività od eventi culturali o ricreativi senza fini lucro, per un periodo massimo di 7 giorni;
- c) per le occupazioni prive di finalità economica effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive realizzate con il patrocinio del Comune.

Articolo 75 - Mercati tradizionali e mercati periodici tematici

1. I mercati tematici di carattere occasionale sono istituiti e disciplinati con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
2. L'istituzione e lo svolgimento dei mercati periodici, e i relativi criteri e modalità di svolgimento e assegnazione dei posteggi sono disciplinati da apposito regolamento.

Articolo 76 - Occupazione per commercio itinerante

1. Il procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è disciplinato dal regolamento per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale.

Articolo 77 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Il canone per le occupazioni permanenti e per quelle effettuate nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, va corrisposto annualmente per anno solare. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito contestualmente al rilascio della concessione contenente la quantificazione del canone dovuto. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 gennaio. Per importi superiori a euro 300 per anno solare, è ammesso il versamento in quattro rate alle scadenze del 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno; per il primo anno le scadenze e gli importi delle rate sono stabilite nel provvedimento di determinazione del canone, con obbligo di versamento della prima rata contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo.
2. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
3. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione.
4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e ss.mm.ii.
5. Con la deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari di versamento del canone possono essere posticipati.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 78 - Sanzioni e indennità

1. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 160/2019 e precisamente:

a) un'indennità pari al canone dovuto maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale;

b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Per le occupazioni effettuate in difformità dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 150 per cento dell'ammontare del canone dovuto, con un minimo di 50,00 euro, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

3. L'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione delle violazioni, la cessazione dell'occupazione abusiva con la rimozione di ogni attrezzatura, merce, o materiale e il ripristino dello stato dei luoghi.

4. Si applicano i principi e le disposizioni della legge 689 del 1981. Gli oneri derivanti dalla eventuale rimozione d'ufficio sono, in ogni caso, posti a carico del contravventore e sono recuperati con il procedimento di riscossione coattiva previsto dall'articolo 21 del presente regolamento.

5. Per le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 20, commi 4 e 5, e dall'articolo 23 del codice della strada.

6. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone rispetto ai termini previsti per il pagamento, si applica la sanzione amministrativa pari ad un punto percentuale dell'importo dovuto non versato per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato.

7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

8. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione in sanatoria.

Articolo 79 – Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal versamento.

2. Non si procederà al rimborso di somme di importo pari od inferiore a 10,00 (dieci) euro, al netto degli interessi maturati.

3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

Articolo 80 – Accertamento delle violazioni e recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente titolo provvedono, oltre alla Polizia Municipale e il responsabile del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione per l'occupazione del suolo, gli altri soggetti a cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri ai sensi dall'articolo 1, comma 179, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.
3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada da personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio competente al rilascio delle concessioni o autorizzazioni, nonché al concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli adempimenti di competenza.
4. Il Comune, o il soggetto affidatario del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione anche coattiva del canone, provvede, nell'ambito dell'attività di verifica e di accertamento dell'entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze stabilite e delle spese o indennità per le occupazioni abusive, mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 e ss. della legge n. 190 del 2019. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
5. Le somme dovute a titolo di canone a seguito dell'avvenuto perfezionamento degli atti di accertamento esecutivi, comprensive di sanzioni, interessi e somme di carattere accessorio, sono riscosse coattivamente utilizzando i diversi strumenti ammessi dalla normativa vigente: direttamente dal Comune; tramite i soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997; tramite ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, mediante il soggetto preposto alla riscossione nazionale ("Agenzia delle entrate - Riscossione" di cui agli articoli 1 e 2 del D.L. D.L. n. 193 del 2016); tramite le ulteriori diverse forme e modalità di riscossione ammesse dalla legislazione vigente.

TITOLO IX - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 81 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni a carattere permanente e temporaneo, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione/autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere permanente e temporaneo, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione al rilascio dell'atto autorizzativo; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio. Per importi superiori a euro 1.549,37, per anno solare è ammesso il versamento in 3 rate trimestrali anticipate; per il primo anno le scadenze e gli importi delle rate sono stabiliti nel provvedimento di determinazione del canone, con obbligo di versamento della prima rata contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo.
3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari sia a carattere permanente che temporanee, possono essere differiti o sospesi per i soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
4. Il versamento del canone è effettuato direttamente al Comune secondo le disposizioni di cui all'art. 1 comma 835 della legge 160/2019, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Per le pubbliche affissioni il versamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del relativo servizio.

5. Con la deliberazione della Giunta comunale di adeguamento delle tariffe, i termini ordinari di versamento del canone possono essere posticipati per consentire al soggetto gestore dell'entrata di procedere alla spedizione degli avvisi di pagamento con gli importi aggiornati in base alle nuove tariffe.
6. Per le occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità si applica l'articolo 36 del presente regolamento. Per tali occupazioni i soggetti passivi devono dichiarare, entro i termini previsti per il versamento, il numero delle rispettive utenze ai fini della determinazione dell'importo dovuto del canone.
7. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, in caso di rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro della concessione o autorizzazione. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
8. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
9. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
10. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 82 - Controllo dei versamenti

1. Il Comune in proprio, o tramite il soggetto affidatario della gestione della riscossione del canone, provvede alla verifica dell'integrità e tempestività dei versamenti dovuti.
2. In caso di mancato, tardivo o parziale versamento del canone dovuto, il Comune o il soggetto affidatario del servizio, provvede a notificare un'apposita comunicazione di addebito al titolare della concessione/autorizzazione, invitandolo al versamento delle somme dovute e non versate entro 15 giorni dalla notifica con addebito degli interessi conteggiati al tasso di interesse legale da computare dal giorno successivo alla scadenza prevista per il pagamento.
3. Il mancato versamento del canone entro i termini fissati nella comunicazione di addebito costituisce causa di decadenza della concessione o autorizzazione.

Articolo 83 - Interessi

1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

Articolo 84 – Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal versamento.
2. Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori a 10,00 (dieci) euro, al netto degli interessi maturati.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
4. È ammessa la compensazione fra crediti e debiti, anche con riferimento a diversi anni solari di riferimento.

5. Per avvalersi della compensazione, è necessario presentare apposita istanza; la compensazione è subordinata a provvedimento di accoglimento da parte del soggetto gestore del canone.

Articolo 85 – Accertamento delle violazioni – Riscossione coattiva

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente titolo provvedono, oltre alla Polizia Municipale e il responsabile del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione per l'occupazione del suolo, gli altri soggetti a cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri ai sensi dall'articolo 1, comma 179, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.

3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento dell'entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento esecutivo ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

4. Le somme dovute a titolo di canone a seguito dell'avvenuto perfezionamento degli atti di accertamento esecutivi, comprensive di sanzioni, interessi e somme di carattere accessorio, sono riscosse coattivamente utilizzando i diversi strumenti ammessi dalla normativa vigente: direttamente dal Comune; tramite i soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997; tramite ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, mediante il soggetto preposto alla riscossione nazionale ("Agenzia delle entrate - Riscossione" di cui agli articoli 1 e 2 del D.L. D.L. n. 193 del 2016); tramite le ulteriori diverse forme e modalità di riscossione ammesse dalla legislazione vigente.

Articolo 86 - Sanzioni e indennità

1. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerate abusive ai sensi del presente regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 160/2019 e precisamente:

a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 % (per cento), considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate in difformità dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 150 per cento dell'ammontare del canone dovuto, con un minimo di 50,00 euro, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

3. Nei casi di occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi.

4. Si applicano i principi e le disposizioni della legge 689 del 1981. Gli oneri derivanti dalla eventuale rimozione sono, in ogni caso, posti a carico del contravventore e sono recuperati con il procedimento di riscossione coattiva previsto dall'articolo 65 del presente regolamento.

5. Per le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 20, commi 4 e 5, e dall'articolo 23 del codice della strada.

6. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone rispetto ai termini previsti per il pagamento, si applica la sanzione amministrativa pari ad un punto percentuale dell'importo dovuto non versato per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato.

7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

8. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione in sanatoria.

TITOLO X – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE– ENTRATA IN VIGORE

Articolo 87 – Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 88 – Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del regolamento 679/2016/UE.

Articolo 89 – Disposizioni finali, entrata in vigore

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti. È disapplicata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.

2. La gestione del canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, al soggetto al quale, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. Le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e seguenti della legge 160/2019 e comunque nel rispetto dall'art. 1, comma 846, della stessa legge 160/2019.

3. Sono abrogati a far data dal 01/01/2021 i regolamenti comunali in materia di tassa di occupazione spazi e aree pubbliche "TOSAP" e di imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni "ICP- DPA".

5. Resta salvo quanto previsto dal "Regolamento per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche" approvato con Delibera di C.C. nr. 10 del 14.05.2015

6. Il presente regolamento entra in vigore e ha effetto con decorrenza dal 1° gennaio 2021.